

PROT. N° 616/C.S.

Fiumicino, 1 dicembre 2023

Spett.li
Segreterie Nazionali

FILT - CGIL

Via G.B. Morgagni, 27
00161 - ROMA

Pec: filtcgil.segreteria@postecert.it
filtcgil.sindacale@postecert.it
filtcgil.organizzazione@postecert.it

FIT - CISL

Via A. Musa, 4
00161 - ROMA

Pec:
fit.trasportoaereo@cisl.it
fitcislnazionale@postecert.it

UILTRASPORTI

Viale del Policlinico, 131
00161 - ROMA

Pec:
segreteriagenerale@pec.uiltrasporti.it
trasportoaereo@uiltrasporti.it

UGL TRASPORTO AEREO

Via Francesco Borromini, 22
00054 Fiumicino (RM)

Pec:
segreteria@pec.ugl.it
ugltrae@pec.it
segreterianazionale@ugltrasportoaereo.it

USB

Via Enrico Berlinguer, 25
00054 Fiumicino (RM)

Pec:
usbavoroprivato@pec.usb.it
trasportoaereo.trasporti@usb.it

ALITALIA CITYLINER S.p.A. in a.s.

SEDE LEGALE:
P.zza Almerico da Schio 3
Pal. BRAVO
00054 Fiumicino (RM)
Italia
T [+39] 06 6563 1

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alitalia S.p.A. in a.s., azionista unico.
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 01951990694
R.E.A. di Roma n.1138194

Spett.li
Presidenze

ANPAC

Viale Castello della Magliana 38
00148 Roma

Pec:

anpac@legalmail.it

ANPAV

Via della Magliana, 872/B
00148 - ROMA

Pec:

anpav@pec.it

Spett.li

**RR.SS.AA. (ove costituite) delle Unità Produttive della
Società Alitalia - Cityliner S.p.A. in A.S.**

Alghero, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Catanzaro, Fiumicino, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Torino, Varese, Venezia, Verona

FILT - CGIL

FIT - CISL

UILTRASPORTI

UGL TRASPORTO AEREO

USB

c/o rispettive Segreterie Nazionali e relative pec:

filtcgil.segreteria@postecert.it

filtcgil.sindacale@postecert.it

filtcgil.organizzazione@postecert.it

fit.trasportoaereo@cisl.it

fitcislnazionale@postecert.it

segreteria generale@pec.uiltrasporti.it

trasportoaereo@uiltrasporti.it

segreteria@pec.ugl.it

ugltrae@pec.it

segreterianazionale@ugltrasportoaereo.it

usb lavoro privato@pec.usb.it

trasportoaereo.trasporti@usb.it

ANPAC

ANPAV

c/o rispettive Presidenze

Pec:

anpac@legalmail.it

anpav@pec.it

Spett.le
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. 6
Via Fornovo, 8
00192 - ROMA
Pec:
AAnesi@lavoro.gov.it
dgrapportilavoro@pec.lavoro.gov.it
dgrapportilavoro.div6@pec.lavoro.gov.it

Spett.le
Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Via Veneto, 33
00187 - ROMA
Pec:
segr.min@pec.mise.gov.it

Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Piazzale di Porta Pia, 1
00198 - ROMA
Segreteria del Ministro
Pec:
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Inviata a mezzo Pec

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223

La scrivente ALITALIA - Cityliner S.p.A. in A. S. comunica, ai sensi degli artt. 4 (c. 2 e ss) e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, l'avvio di una procedura che, determina, suo malgrado, licenziamenti per riduzione di personale.

Al fine di adempiere a quanto disposto dal successivo 3° comma della medesima legge n. 223 del 1991, si specifica che:

a. I motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale sono i seguenti:

La grave situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Alitalia S.p.A. e l'impraticabilità di soluzioni alternative hanno determinato la necessità da parte del Consiglio di Amministrazione all'epoca in carica di presentare l'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Con decreto del 2 maggio 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2017, contenente misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A., il Ministro dello Sviluppo Economico ha ammesso la società alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 2 comma 2, del decreto-legge 347/03.

Alitalia Cityliner in A.S. ha successivamente inoltrato le istanze di CIGS ai sensi dell'art. 7 comma 10ter della legge n. 236/1993 al fine di ottenere il trattamento di integrazione salariale. Da allora le istanze sono state di volta in volta prorogate. Di seguito i periodi indicati con i relativi decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- Decreto nr. 106349, autorizzata CIGS sino alla data del 31 ottobre 2020
- Decreto nr. 108400, autorizzata CIGS sino alla data del 21 settembre 2021
- Decreto nr. 110703, autorizzata CIGS sino alla data del 21 settembre 2022
- Decreto nr. 110975, autorizzata CIGS sino alla data del 31 dicembre 2022
- Decreto nr. 2, autorizzata CIGS sino alla data del 31 dicembre 2023

Da ultimo, l'art. 12 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha previsto, al precipuo fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e di Alitalia Cityliner S.p.A. in Amministrazione Straordinaria l'ulteriore estensione, non ulteriormente prorogabile, del trattamento di integrazione salariale (con particolare riferimento alla previsione autorizzativa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile.

La medesima disposizione legislativa di cui all'art. 12 del d.l. n. 104/2023 ha altresì stabilito che dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, ovvero della pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164.

In data 20 novembre 2023 è stata ultimata la procedura di consultazione in sede ministeriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015 ai fini della proroga del trattamento di integrazione salariale di cui ai commi precedenti.

Con riferimento ai processi di ricollocazione richiamati dall'art. 12 del d.l. n. 104/2023, in data 26 settembre 2023 ha avuto luogo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un incontro all'esito del quale il Ministero, le Amministrazioni regionali interessate, le parti sociali e le associazioni di categoria potenzialmente interessate a tali processi di ricollocazione – già prefigurati dal documento condiviso Progetto NEW JOB (progetto condiviso per la ricollocazione del personale Alitalia Cityliner), sottoscritto dai Commissari Straordinari e dalle OO.SS. nel 2022 – hanno confermato la propria disponibilità sia all'avvio di percorsi formativi finalizzati al reinserimento lavorativo volontario dei lavoratori attualmente in CIGS sia alla raccolta e diffusione di offerte di lavoro al fine della ricollocazione immediata di coloro che siano già in possesso di un bagaglio professionale appetibile per il mercato del lavoro nel medesimo settore del trasporto aereo o in altri settori di attività.

Parallelamente, l'art. 11-quater, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), ha previsto che *“Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è immediatamente adeguato dai commissari straordinari alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 che possono procedere all'adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea. Il programma predisposto e adottato dai commissari straordinari in conformità al piano industriale di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, e alla decisione della Commissione europea si intende ad ogni effetto autorizzato. È parimenti autorizzata la cessione diretta alla società di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea. A seguito della cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot aeroportuali non trasferiti all'acquirente sono restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti individuato ai sensi del regolamento*

(CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993”.

In ossequio alle previsioni del citato art. 11-quater, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), ed in esecuzione del programma autorizzato in conformità ad esse, Alitalia in AS ha concluso la cessione del perimetro Aviation in data 15 ottobre 2021, nonché dei rami relativi ai servizi di handling, con effetti dal 14 luglio 2022 per il c.d. “Lotto Fiumicino” e dal 1° ottobre 2022 per il c.d. “Lotto Linate”, e del ramo dei servizi di manutenzione, con effetti dal 1° novembre 2022.

Con provvedimento del 15 ottobre 2021, prot. 0118079-P, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – Enac, ha proceduto alla sospensione del Certificato di Operatore Aereo della convenuta Società Aerea Italiana – Cityliner S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, che pertanto non riveste più la qualità di vettore aereo.

All'esito della cessione del perimetro *Aviation* e delle conseguenti dimissioni del personale precedentemente impiegato nell'attività di volo nonché in esecuzione degli accordi conclusi con i cessionari dei suddetti rami e del conseguente successivo assorbimento di personale da parte dei medesimi cessionari, rimangono attualmente alle dipendenze dell'Amministrazione Straordinaria **55** lavoratori sospesi in CIGS a zero.

L'art. 31 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, stabilisce che “l'esecuzione del programma di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270” e che “a far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria”.

Alla luce di tale quadro normativo, e fatta eccezione per le sole necessità operative dell'Amministrazione Straordinaria connesse al completamento dell'attività liquidatoria, la scrivente è impossibilitata al reimpiego dei lavoratori attualmente sospesi in cassa integrazione.

Sebbene non siano stati ultimati i processi di ricollocazione previsti dall'art. 12 del d.l. n. 104/2023 e non siano valutabili i loro esiti definitivi, la loro natura volontaria e la mancata produzione, allo stato, di esiti del loro svolgimento (che è comunque ancora in corso) determinano, sempre allo stato, una situazione di eccedenza di personale che, allo stato, coincide con il bacino dei lavoratori sospesi in CIGS a zero ore e che è, quindi, quantificabile in **55** unità.

b. I motivi tecnici, organizzativi e produttivi, per i quali si ritiene non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la riduzione di personale sono i seguenti.

Come chiarito dalle disposizioni legislative citate ed in particolare, da ultimo, dal citato art. 31 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a seguito della cessione di tutti gli asset e dei rami produttivi, l'Azienda è addivenuta alla definitiva cessazione di ogni attività produttiva, in vista della liquidazione delle somme e dei beni residui tuttora nella titolarità dell'Amministrazione Straordinaria.

Conseguentemente ed allo stato attuale tutti i prestatori di lavoro non impiegati nelle attività funzionali alla liquidazione appaiono qualificabili come eccedenti.

Occorre aggiungere, con riferimento alla tempistica di avvio della presente procedura, che stante il già richiamato carattere volontario di ogni forma di ausilio alla ricollocazione, i prestatori di lavoro i quali non intendessero prestare la loro adesione al coinvolgimento nelle relative iniziative appaiono qualificabili come non riassorbibili, né all'interno del complesso

aziendale ormai in via di totale dismissione, né ricollocabili attraverso la partecipazione ai processi di ricollocazione che potranno aver corso fino alla scadenza definitiva dei trattamenti CIGS legislativamente fissata al 31 ottobre 2024.

In particolare, si precisa a tal proposito che:

- con comunicazione mail diffusa in data 5 ottobre è stato richiesto a tutti i lavoratori attualmente sospesi di inviare un *curriculum* al fine di partecipare ad iniziative per adeguamento o arricchimento delle proprie competenze professionali e/o per consentire alle organizzazioni imprenditoriali di prendere in considerazione la propria posizione ai fini della formulazione di eventuali offerte; allo stato solo un numero estremamente ridotto di prestatori di lavoro ha, allo stato, dato seguito positivo a tale comunicazione;
 - anche alla luce di tale riscontro, la prospettiva dell'apertura della presente procedura è stata preventivamente rappresentata, valutata e condivisa con le OO.SS.;
 - in particolare, tale valutazione preventiva ha registrato una convergenza sull'auspicabile conclusione della procedura con un accordo che preveda quale criterio di scelta ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 quello della non opposizione al licenziamento.
- c.** Le posizioni professionali coinvolte nella procedura di licenziamento collettivo, per i motivi di cui alla precedente lettera a) sono di 55 unità come di seguito individuate nell'allegata tabella 2). La tabella 1) evidenzia, invece, l'attuale consistenza dell'organico e la sua disposizione organizzativa.
- d.** In ragione del coinvolgimento dell'Azienda nella procedura di Amministrazione Straordinaria richiamata al precedente punto e ferma restando comunque la disponibilità dell'Amministrazione Straordinaria allo svolgimento del confronto, si ritiene che, allo stato, nessun ulteriore strumento previsto dalla legge o adottabile in via negoziale per fronteggiare eccedenze di personale possa essere ritenuto applicabile o compatibile con l'attuale situazione aziendale al fine di limitare le conseguenze sul piano sociale. Le condizioni dell'azienda non consentono altresì l'attuazione di interventi di altro genere sull'utilizzazione del personale mediante ricorso a forme flessibili dell'orario di lavoro o sul lavoro a tempo parziale.

La società conferma sin da ora ad ogni effetto la propria disponibilità ad effettuare l'esame congiunto di cui agli artt. 4, comma 5, della Legge 223 del 1991 e 5, comma 2-ter, del d.l. n. 347 del 2003.

I tempi di attuazione del programma di mobilità saranno quelli previsti dalla legge successivi all'esaurimento della procedura, ovvero quelli eventualmente diversi che, anche ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 236/93, dovessero essere concordati con l'accordo sindacale di cui all'art. 4 comma 9 Legge 223/91. Non sono previste erogazioni aggiuntive.

Si specifica altresì che la Società in quanto interessata da una procedura di Amministrazione Straordinaria, non è tenuta al versamento dell'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, della citata Legge n. 223/93.

Copia della presente comunicazione viene contestualmente inviata anche all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e alla competente sede INPS.

Si resta a disposizione per l'esame congiunto previsto del 5° comma del citato art. 4.

Distinti saluti

ALITALIA - Cityliner S.p.A. in A. S.
I Commissari Straordinari

Tabella 1	
Consistenza organico	
Piloti CYL	15
Assistenti di Volo CYL	40
Totale complessivo	55

Tabella 2	
Personale in cigs a zero ore	
Piloti CYL	15
Assistenti di Volo CYL	40
Totale complessivo	55